

TI_GERICHTE 52.1997.336 vom 19. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.336

FR: TI_GERICHTE 52.1997.336 du 19 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.336 del 19 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 25

agosto 1996 alla guida di questo specifico mezzo (reato al quale occorre aggiungere l'analoga infrazione commessa il 31 ottobre 1996); la riammissione alla guida dei ciclomotori non è infatti subordinata ad alcuna condizione; che neppure il perito ha messo in discussione l'attitudine dell'insorgente a condurre ciclomotori; _____ è ritenuto soggetto pericoloso unicamente alla guida di veicoli a motore (dove la revoca di sicurezza della LC cat. B); che poste queste premesse, la decisione di negare l'effetto sospensivo al ricorso contro la revoca della LC ciclomotori non resiste alle critiche dell'insorgente; ciò non significa tuttavia ancora che alla fin fine il ricorrente non sconterà un adeguato periodo di revoca della LC ciclomotori per le gravi infrazioni commesse in passato alla guida di questo specifico mezzo, segnatamente per aver circolato il 25 agosto 1996 con un veicolo manomesso al punto da raggiungere velocità di 80 km/h; che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un'eventuale impugnativa (DTF 106 Ib 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strassenverkehrsrechts, II ed., N. 2758); che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque chiedere al Presidente dell'autorità adita la sospensione della decisione (art. 47 cpv. 2 PAmM); che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169); che le revoche fondate sull'art. 14 cpv. 2 lett. d LCS mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore; che considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti inidonei, nel caso di revoche per scopo di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.); che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi; che alla luce delle risultanze della perizia allestita dallo psicologo del traffico _____, la deduzione operata dal Presidente del Governo non appare affatto insostenibile; che le argomentazioni sollevate dal ricorrente contro la revoca della LC cat. B non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato: le contestazioni circa l'affidabilità e l'imparzialità del perito non sminuiscono affatto il valore delle preoccupanti quanto

categoriche conclusioni alle quali è giunto l'insigne esperto sulla base di riscontri oggettivi e di una conoscenza del peritando approfondita in occasione di più di un colloquio; che il buon contegno tenuto dall'insorgente negli ultimi dodici mesi non permette ancora di ritenere che con ogni probabilità mancano le premesse per una revoca di sicurezza della LC cat. B e che su questo punto il gravame verrà pertanto accolto; che il periodo di "buona condotta" quale ciclomotorista risulta troppo breve per esprimere con certezza pareri positivi circa la vantata affidabilità del ricorrente come guidatore di autoveicoli; che l'assenza di infrazioni quale allievo conducente non permette di approdare a diversa conclusione; _____ ha conseguito la LC cat. B solo lo scorso settembre e prima non poteva guidare autoveicoli senza essere accompagnato da una persona tenuta per legge a vegliare affinché non contravenisse alle prescrizioni sulla circolazione (cfr. art. 15 cpv. 2 LCS); che il ricorrente, impiegato fino al 19 dicembre 1997 quale ausiliario presso il panificio _____ di _____, non può manifestamente invocare una necessità professionale di condurre veicoli a motore; d'altra parte, una simile esigenza è suscettibile di influire sulla commisurazione temporale delle revoche a scopo d'ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC), ma non ha alcuna rilevanza in materia di revoche di sicurezza, la cui durata - trascorso il periodo di prova fissato ex art. 33 cpv. 1 OAC - dipende pur sempre dal tempo occorrente all'interessato per ritrovare la propria idoneità alla guida; che stante quanto precede, in tema di revoca di sicurezza della LC cat. B non si può di certo rimproverare al Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo; che il ricorso va quindi parzialmente accolto, che la tassa di giustizia è compensata con le ripetibili (art. 28 PAmm); visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 15 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCS; 33 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 47, 60 e 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la risoluzione 24 novembre 1997 del Presidente del Consiglio di Stato è riformata nel senso che al gravame 7 novembre 1997 di _____ è accordato effetto sospensivo unicamente laddove impugna la revoca della LC ciclomotori pronunciata il 29 ottobre 1997 dall'Ufficio giuridico della circolazione di _____. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
II
segretario